



Provincia di Roma  
Assessorato alle Politiche della Scuola



FILISMI  
Federazione Nazionale Insegnanti  
Sezione Roma e Regione Lazio

## XII edizione Settimana della Cultura 2010 Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore

Nell'ambito della iniziativa Per un'educazione alla Memoria, alla Pace, alla Cittadinanza attiva

**Biblioteca Nazionale Centrale di Roma**


**Venerdì 23 aprile 2010**

**Sala Uno**

**Ore 10.00-13.00**

### **SEMINARIO**

**“Diritto e Conoscenza: il Diritto d'Autore in Italia.  
Tra Costituzione e Storia una pagina in evoluzione.”**



Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma



# *La storia del Diritto d'Autore*

**Dott.ssa Lucia Marchi**

**Direttore di Biblioteca Coordinatore**

**Ufficio Normativa e Relazioni Internazionali**

**Servizio Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E.**

**Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore**

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**



# “Sapere aude!”

## Orazio, *Epistole* 1,2



**Il diritto d'autore si può considerare tra gli istituti giuridici più antichi, anche se non esplicitamente formalizzato, ma semplicemente introdotto come un diritto di personalità.**



**Già nel diritto romano esisteva la  
contrapposizione tra:**

- **Corpus mysticus = diritto di proprietà  
immateriale**
- **Corpus mechanicum = diritto di proprietà  
materiale**



**Fin da tempi lontani all'autore vengono riconosciuti :**

**alcuni diritti che lo tutelano riguardo la propria personalità ↔ i diritti morali,**

**altri diritti che lo riguardano per l'utilizzo economico dell'opera creata ↔ i diritti di utilizzazione economica.**



**“Per una stessa cosa ci sono due padroni.  
Come? Perché uno ha la proprietà di quella  
cosa, l'altra l'uso. Diciamo i libri di Cicerone:  
quelli stessi libri che il libraio Doro li  
definisce suoi: ed è vera sia l'una che l'altra  
affermazione: il primo se li attribuisce come  
autore (auctor), il secondo come compratore  
(emptor): e ben a ragione si dice che sono di  
tutti e due, perché effettivamente sono di  
tutti e due, ma in diverso modo.”**

**Seneca, *De Benefici***



**Immanuel Kant nella sua *Metafisica dei costumi (Dottrina del diritto, 31, II)* usa l'espressione *opus* (*corpus mechanicum*) per indicare il libro, inteso come bene materiale differenziandolo dall' *opera*, che altro non è che il pensiero, ovvero l'azione personale dell'autore.**





**Nell'antichità l'autore viene sostenuto economicamente dai committenti dell'opera per i quali crea la stessa e quindi non si pone il problema della tutela economica.**

**Per quanto riguarda la tutela della paternità si ritrova in letteratura di episodi di "plagio", che, scoperti, portano all'allontanamento dell'autore colpevole.**



**“ Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che la lebbra affligga chiunque ne modifichi il contenuto (...)**

**Consegna questo messaggio a Satana e lo segua all’inferno chi vuole passare l’eternità in sua compagnia.”**



**La scrittura permette di immagazzinare le informazioni in un supporto, ma questo è un unicum, possesso di pochi privilegiati.**

**La realizzazione del manoscritto è talmente elaborata e personale che ogni copia può ugualmente considerarsi un originale.**



**L'introduzione della stampa da' l'avvio al cosiddetto "mercato delle idee", con duplici conseguenze:**

- **da una parte è sovvertito il sistema sociale mediante l'accesso a basso costo di informazioni, e conseguentemente si allarga il potenziale dei lettori,**
- **dall'altra sono moltiplicati gli originali, passando dall'unico alle copie.**



**Per diverso tempo il diritto di esclusiva sulle opere viene riconosciuto attraverso dei privilegi (ovvero riconoscimenti discrezionali), concessi dal sovrano alle singole opere.**



**Il sistema della concessione dei privilegi trova la sua piena affermazione dalla seconda metà del quindicesimo secolo, ove si ritrova applicato in tutti i maggiori centri italiani ed europei, a cominciare da Venezia.**



**La ragione commerciale diviene il leit motiv di tutta la legislazione successiva, nonostante qualche intervento correttivo a favore degli autori.**

**Le figure dello stampatore e dell'editore sono costantemente presenti a fianco di quella dell'autore.**

**Quindi è evidente che si parla di diritto sulla copia ma non di diritto d'autore.**



**Solo con l'illuminismo autori e artisti prendono coscienza della necessità di proteggere le loro opere creative: chi realizza opere di natura immateriale deve far valere il proprio diritto di proprietà alla stessa stregua di un artigiano.**





**Nel 1709 la regina Anna d'Inghilterra emana l'Act "for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies during the times therein mentioned", nel quale crea il sistema anglosassone del copyright.**



**Successivamente, soprattutto a partire dal XVIII secolo, le nascenti altre nazioni, quali la Francia, la Repubblica cisalpina, il Regno d'Italia, il Regno delle Due Sicilie e il resto d'Europa si daranno delle leggi di protezione del diritto d'autore.**



**Inizialmente si tratterà di norme generali ed astratte che prevedono il diritto esclusivo dell'autore sulle sue opere, e, di conseguenza cancellano il regime dei privilegi come concessioni discrezionali del sovrano sulla singola opera.**



**In Italia il primo decreto in materia viene emanato dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito da una legge della Repubblica Cisalpina, promulgata nel 1801.**

**In seguito, dopo la Restaurazione, sono pubblicati vari provvedimenti legislativi nei diversi Stati, ma il loro ambito applicativo è veramente limitato, data l'enorme frammentazione degli Stati.**



**La prima vera legge italiana in materia di diritto d'autore è la Legge 25 giugno 1865, n. 2337, promulgata come Regio Decreto dopo l'unificazione della penisola, eppoi tradotta nel Testo Unico 19 settembre 1881, n.1012, che rimane in vigore fino al 1925.**



**I sistemi giuridici di tutela del diritto d'autore più importanti in epoca moderna sono essenzialmente riconducibili a tre:**

- **il sistema anglosassone;**
- **il sistema latino-germanico;**
- **il sistema socialista.**



## I caratteri specifici del sistema anglosassone sono:

- la tutela è subordinata ad una serie di formalità costitutive
- il diritto d'autore si estende anche agli editori



## **Il sistema latino -germanico prevede:**

- la creazione dell'opera come fatto costitutivo del diritto d'autore**
- l'assenza di formalità costitutive**
- il riconoscimento del diritto connesso agli editori ed ai produttori.**





**I Paesi socialisti adottano un sistema che ha le seguenti caratteristiche:**

- **l'opera dell'ingegno è opera sociale**
- **l'esclusiva è sostituita da un regime di licenze obbligatorie.**



**Nell'epoca moderna la tutela delle opere dell'ingegno si ottiene con l'introduzione dell'istituto del diritto d'autore.**



**L'istituto del diritto d'autore nasce con la finalità di proteggere quegli interessi considerati meritevoli di tutela da parte del legislatore, interessi che derivano dalla creazione di opere dell'ingegno, quindi frutto di attività di lavoro creativo.**



**All'autore vengono riconosciuti alcuni diritti che lo tutelano riguardo la propria personalità ↔ i diritti morali,**  
**altri diritti che lo riguardano per l'utilizzo economico dell'opera creata ↔ i diritti di utilizzazione economica.**



**I diritti morali sono e resteranno sempre di proprietà dell'autore e non hanno limite di tempo per l'esercizio.**



**I diritti di utilizzazione economica vengono regolati da norme che ne determinano sia il possesso che la durata: infatti possono essere esercitati solo entro un determinato periodo (fissato per legge), trascorso il quale cessa l'esclusività dell'autore o dei suoi eredi e l'opera entra a far parte del patrimonio culturale comune.**



**Nel corso del periodo di tutela, i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme ed in tutti i modi previsti dalla legge (vendita, usufrutto, successione legittima o testamentaria), anche se va detto che la cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta di per sé la trasmissione dei relativi diritti di utilizzazione.**



**Il copyright, in uso nei paesi anglosassoni, tutela invece l'autore o chi per lui solo a livello economico, ma non riconosce i diritti morali dell'opera dell'ingegno.**





**La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore ha come missione istituzionale la promozione della cultura e la difesa del diritto alla conoscenza, ma anche il dovere di tutelare il diritto d'autore, così come disposto dal Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.**



**La tutela della proprietà letteraria presuppone la valorizzazione e la promozione della cultura, e sostiene la creatività.**



# DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI E IL DIRITTO D'AUTORE

## Servizio III

### Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

**Biblioteca Nazionale Centrale**

**Viale Castro Pretorio, 105 – Roma**

**info 06 4486991**

**sito <http://librari.beniculturali.it>**

**mail [dirittoautore@beniculturali.it](mailto:dirittoautore@beniculturali.it)**

**Dirigente Dr.ssa Maria Concetta CASSATA**



## COMPETENZE:

- Svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Cura la Segreteria del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato;
- Cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle Opere Protette dalla legge 22/04/1941, n.633 e adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse;
- Provvede all'erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare "Mario Schisa";
- Cura i rapporti con Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri;
- Cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Cura il raccordo con le attività di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione;
- Provvede alla pubblicazione del periodico "Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore";
- Cura lo studio e la predisposizione di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.





**Il diritto d'autore in Italia è prevalentemente disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (IdA), e successive novellazioni e integrazioni, apportatevi per armonizzarla con la disciplina comunitaria e internazionale; e dal Regolamento per l'esecuzione della IdA, approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n.1369.**



**La normativa relativa alla proprietà industriale è unificata nel testo unico corrispondente al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, “Codice della proprietà industriale”, in aggiunta alle norme del Codice Civile su invenzioni, marchi e brevetti.**



**Il diritto d'autore nella legislazione italiana nasce con la creazione dell'opera (l'art. 1 della IdA corrisponde all'art. 2575 del codice civile), e il titolo originario di acquisto del diritto è costituito dalla creazione dell'opera quale "particolare espressione del lavoro intellettuale" (vedi l'art. 6 della IdA che corrisponde all'art. 2576 del codice civile).**





**Nella IdA il carattere creativo dell'opera è in funzione dell'atto della creazione e pone in essere il diritto alla tutela, in armonia con il dettato costituzionale italiano.**



**Nella nostra Costituzione italiana i principi fondamentali di promozione del pieno sviluppo della persona umana e di accesso alla cultura (art. 3 e art. 9) viaggiano in parallelo con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21), la promozione della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), la tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35), la libertà dell'impresa privata (art.41) e la tutela della proprietà (art.42).**



**L' Unione Europea nasce con il Trattato di Maastrich, sottoscritto il 7 febbraio 1992 da dodici Paesi, tra i quali l'Italia.**

**È un organismo sui generis alle cui istituzioni gli Stati appartenenti delegano parte della propria sovranità nazionale.**

**Gli atti emanati sono chiamati direttive, alle quali gli Stati appartenenti armonizzano la propria legislazione.**



**Il primo accordo internazionale sottoscritto per assicurare un'efficace tutela in materia di diritto d'autore è la Convenzione Universale di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche.**

**La Convenzione Universale di Berna è stata istituita il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, a Berna il 20 marzo 1914, a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.**

**Con la sottoscrizione della *Convenzione di Berna* viene costituita l'*Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche*.**



**La Convenzione Universale di Berna ha sancito 3 principi fondamentali:**

- 1° principio del trattamento nazionale o del trattamento reciproco, per il quale un'opera straniera deve godere della stessa protezione garantita ad un'opera nazionale**
- 2° principio della tutela automatica, per il quale un'adeguata protezione si ottiene senza specifiche formalità. cioè il trattamento nazionale accordato alle opere straniere non deve essere condizionato da alcun atto esecutivo interno: la tutela viene infatti accordata automaticamente e indipendentemente dall'adempimento formale di oneri quali la registrazione dell'opera e/o dell'autore , il deposito dell'opera o simili.**
- 3° principio dell'indipendenza del diritto d'autore, per il quale un'opera deve essere protetta secondo le leggi vigenti nel Paese in cui viene riprodotta, quindi l'esercizio dei diritti è svincolato dalla condizione che all'opera sia data tutela presso il paese di origine**



WIPO

World Intellectual Property Organization

OMPI

Organizzazione Mondiale della Proprietà  
Intellettuale

**La WIPO è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, in Svizzera, che dal 1974 ha lo statuto di istituzione specializzata del sistema delle Nazioni Unite.**

**È stata fondata dalla "Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale", firmata il 14 luglio 1967 a Stoccolma ed entrata in vigore nel 1970.**

**La Convenzione, emendata il 28 settembre 1979, istituisce tre organi direttivi:**

**l'Assemblea generale,  
la Conferenza,  
il Comitato di coordinamento.**

**Il Segretario Generale dell'Ufficio internazionale è eletto dall'Assemblea generale.**

**In base all'articolo 3 della Convenzione, la WIPO ha il compito di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione degli Stati aderenti, e deve amministrare i vari trattati multilaterali che riguardano gli aspetti legali e amministrativi della Proprietà intellettuale.**

**Per Proprietà Intellettuale si intende:**

- la proprietà industriale (invenzioni, marchi, progetti industriali e denominazioni d'origine);**
- il diritto d'autore (opere creative dell'ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia e anche i programmi per elaboratore e le banche dati intese come raccolte di opere).**



**Per conto degli Stati membri sviluppa un variegato programma di lavoro avente le seguenti finalità:**

- **armonizzare la legislazione e le procedure nazionali, in tema di proprietà intellettuale;**
- **fare da tramite per l'applicazione internazionale dei diritti di proprietà intellettuale;**
- **promuovere l'interscambio di informazioni, in materia di proprietà intellettuale;**
- **prestare assistenza tecnico giuridica agli stati che la richiedano;**
- **facilitare la soluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale nel settore privato;**
- **spingere all'uso delle tecnologie informatiche e di Internet, come strumento per il reperimento, l'accesso e l'utilizzazione di informazioni efficaci nell'ambito della proprietà intellettuale.**

**La WIPO conta attualmente 186 Paesi membri e amministra 28 trattati internazionali.**

**L'Italia ha aderito sin dalla costituzione all'organizzazione.**

**L'attuale direttore generale della WIPO è Francis Gurry, in carica dal 1 ottobre 2008.**

**Sito Internet: <http://www.wipo.int/>**

**Trattato sul Diritto d'Autore (WCT)**

**Ginevra (20 dicembre 1996)**

**Trattato sulle Interpretazioni ed  
Esecuzioni e sui Fonogrammi  
(WPPT)**

**Ginevra (20 dicembre 1996)**

**La distinzione in due trattati usata dall'OMPI  
riproduce quella esistente tra  
la Convenzione di Berna: dedicata alla tutela del  
diritto d'autore; e  
la Convenzione di Roma: dedicata alla tutela dei  
diritti connessi;  
delle quali i due trattati WIPO (WCT e WPPT)  
sono un aggiornamento necessario dopo la  
rivoluzione operata nel campo della creatività con  
l'avvento del digitale.**

**Il Consiglio della Comunità Europea, con la decisione 2000/278/CE del 16 marzo 2000 n. 278, approva i due Trattati OMPI WCT e WPPT.**

**(Gazzetta Ufficiale n. L 089 del 11/04/2000)**

# Articolo 1

- 1. Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) è approvato in nome della Comunità per le materie di sua competenza.**
- 2. Il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) è approvato in nome della Comunità per le materie di sua competenza.**
- 3. I testi dei trattati sono allegati alla presente decisione.**

## Articolo 2

**Il Presidente del Consiglio è autorizzato a depositare gli strumenti di ratifica presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data entro cui gli Stati membri dovranno dare esecuzione alle necessarie misure adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per adeguare la normativa comunitaria in vigore agli obblighi derivanti dal WCT e dal WPPT.**



# Articolo 3

1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità alle sessioni delle assemblee previste dal WCT e dal WPPT.
2. In tutte le materie di competenza della Comunità, nelle assemblee del WCT e del WPPT la Commissione negozia in nome della Comunità ai sensi delle norme applicabili del trattato CE, in particolare l'articolo 300 (che regola, in via generale, la procedura per la conclusione di accordi internazionali da parte della comunità ad eccezione di quelli conclusi nel quadro della politica monetaria e della politica commerciale comune).
3. La posizione che la Comunità può prendere in seno alle assemblee è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio.

**La successiva Direttiva 2001/29/CE “Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” è riuscita a bilanciare due evidenti necessità:**

- quella di adattare la legislazione del diritto d’autore agli sviluppi tecnologici e al “digital market”**
- quella di importare le principali obbligazioni internazionali derivanti dai trattati WIPO.**



**La tutela del diritto d'autore a livello internazionale è stata inclusa nella “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che all'art. 27 così statuisce:**



- 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.**
- 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.**



**La Carta sui diritti fondamentali della Comunità Europea, adottata il 7 dicembre 2000 a Nizza e successivamente modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, ha introdotto definitivamente il concetto di proprietà intellettuale.**



**Libertà di espressione e diritto alla conoscenza sono due punti fermi per lo sviluppo della cultura nell'era digitale e costituiscono diritti universalmente garantiti nelle costituzioni di ogni Paese a tutti i cittadini di qualsiasi parte del mondo.**



**L'elasticità della nozione di “opera dell'ingegno” è idonea a includere, in concreto, anche le nuove specie di creazioni della nostra era postindustriale.**

**Per le opere della creatività la rivoluzione avviata dall'invenzione della stampa è paragonabile alla rivoluzione attuale operata con l'avvento della rete e del digitale.**



**La vocazione internazionale del Diritto d'Autore è conseguenza di due legittimi interessi:**

- quello dell'autore che ambisce che la sua opera sia il più possibile conosciuta e diffusa**
- quello del libero flusso della conoscenza e delle informazioni, riconosciuto dalle Costituzioni nazionali e internazionali e ratificato dai Trattati Internazionali, per i quali si deve promuovere e divulgare la cultura a livello transnazionale per favorirne l'apprendimento in ogni Paese.**





**Nell'era attuale la legge sul diritto d'autore  
deve governare il movimento della creatività,  
assicurando la tutela senza limitare il diritto  
alla conoscenza.**



**Nell'era digitale per tutelare efficacemente la proprietà intellettuale è necessario agire in maniera trasversale: da un lato ricercare e statuire normative moderne adeguate alla protezione del diritto d'autore, dall'altro diffondere una cultura della legalità.**



**Riconoscere e tutelare il diritto d'autore come una delle basi del processo di crescita del paese è importante quanto incoraggiare l'uso di strumenti avanzati per affrontare le sfide e per cogliere le nuove opportunità legate ai contenuti digitali.**

**L'accesso ai contenuti digitali di carattere culturale e scientifico rappresenta uno degli snodi importanti nella nostra "era digitale" ed in questo senso deve procedere la filosofia innovativa posta in essere dalla pubblica amministrazione.**



**Indagine conoscitiva “Il Diritto d’Autore sulle reti di comunicazione elettronica” predisposta e pubblicata sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2010 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che è un'autorità amministrativa indipendente, istituita in Italia con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con funzione attiva di controllo dell'intero mercato delle comunicazioni**



**“Abbiamo fatto la prima indagine conoscitiva in Italia sul diritto d’autore in rete, da un punto di vista laico, non schierato. E abbiamo lanciato alcune proposte al mercato”, dice Nicola d’Angelo, consigliere Agcom e uno dei relatori dell’indagine, “Su queste idee adesso apriamo una consultazione pubblica, poi scriveremo un testo finale con le proposte. Metteremo le varie parti intorno a un tavolo. Servirà a capire se è necessario apporre modifiche alla normativa sul diritto d’autore”. Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento segnaliamo il sito <http://www.agcom.it>**





**Il futuro del nostro albero dell'era digitale è, in conclusione, nella equilibrata contrapposizione tra la tutela e lo stimolo alla creatività, e la promozione e la valorizzazione della cultura.**



**La rivoluzione tecnologica digitale e multimediale, attualmente in atto, sicuramente costituisce un vero e proprio salto di qualità per la fruizione della cultura soprattutto per i pubblici con esigenze particolari.**






MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Direzione Generale per Le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore  
Servizio III

In occasione della XII Settimana della Cultura 2010



Convegno

“Un migliore accesso alla cultura per i pubblici con esigenze specifiche”

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma  
26 Aprile 2010  
Sala Conferenze  
Ore 9.30-17.30  
Viale Castro Pretorio 105 - Roma

**Ideazione e Consulenza Scientifica: Lucia Marchi**

**Elaborazione grafica: Marco Massaroni**